

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 DELLA SEDUTA DEL 09/05/2022

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di maggio alle ore 11,20 in Fondi, presso la Sede consortile di Viale Piemonte, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota inviata a mezzo pec prot. n. 7177 del 03/05/2022.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1

OGGETTO: Sentenza del Tribunale di Roma n. 1031/2022, pubblicata in data 24.01.2022 a definizione dei procedimenti riuniti R.G. n. 1973/2012, R.G. n. 5264/2012 e R.G. n. 84203/2014 – approvazione accordo transattivo.

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente il Sig.: =

Sono altresì presenti i Sigg.ri:

GUERRI Erika	-	Revisore Unico
ZOCCHERATO Cristina	-	Direttore Area Amministrativa
GABRIELE Luca	-	Direttore Area Tecnica
MARCHESELLI Agostino	-	Direttore Area Tecnico-Agraria

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la Dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;

VISTO lo Statuto Consortile;

VISTA la sentenza del Tribunale di Roma n. 1031/2022, pubblicata in data 24.01.2022 a definizione dei procedimenti riuniti R.G. n.1973/2012, R.G. n.52246/2012 e R.G. n. 84203/2014, con la quale, dopo oltre dieci anni di contenzioso, rigettandosi le domande formulate da Acqualatina s.p.a., il medesimo Tribunale ha riconosciuto sia la legittimità delle due convenzioni "ATO" stipulate in data 29 settembre 2008 e sia la legittimità dei criteri di determinazione e del canone annuale dovuto da Acqualatina in € 1.516.007,58, in favore del soppresso Consorzio di Bonifica Agro Pontino ed in € 320.693,92, in favore del soppresso Consorzio di Bonifica Sud Pontino, oltre al tasso di inflazione programmato, con conferma dell'ultrattività delle convenzioni stesse per effetto di quanto ivi previsto all'art. 4;

CONSIDERATO che il Tribunale di Roma ha tuttavia ritenuto la sussistenza e la validità della clausola compromissoria di cui all'art. 14 della convenzione del 29 settembre 2008, secondo la quale: "*Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione e qualora non sia raggiunto verrà deferita al giudizio di una commissione appositamente nominata dalla Giunta Regionale*".

RITENUTO pertanto, che l'anzidetta sentenza del Tribunale di Roma, pur avendo riconosciuto la fondatezza delle domande consortili aventi ad oggetto la legittimità delle due convenzioni del 29 settembre 2008 e la correttezza dei criteri di determinazione del canone e del canone stesso in favore dei due soppressi Consorzi di Bonifica, oltre ad essere impugnabile dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, non costituisce titolo esecutivo, in quanto non reca alcuna declaratoria di condanna del *quantum* complessivamente dovuto all'attualità da Acqualatina s.p.a., avendo dichiarato la competenza del Collegio Arbitrale, che dovrà quindi essere appositamente nominato dalla Giunta Regionale e che dovrà fare luogo alle relative statuizioni di condanna, previa se del caso nomina di un Consulente tecnico di Ufficio per le necessarie elaborazioni contabili;

CONSIDERATO quindi che in ragione di quanto precede si renderebbe necessario un nuovo giudizio, questa volta in sede arbitrale, con inevitabile prolungamento dei tempi per l'intestato Consorzio di poter recuperare i canoni dovuti da Acqualatina;

VISTE le trattative intercorse tra le parti dopo la pubblicazione della sentenza, all'esito delle quali Acqualatina ha manifestato la propria disponibilità a dare tempestiva esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, sia pure salvo gravame e sotto la condizione risolutiva del mancato riconoscimento integrale in tariffa da parte dell'EGATO 4 Lazio Meridionale Latina e conferma dell'ARERA dei costi per i canoni ex art. 36 legge regionale 53/1998, così come stabiliti nelle due convenzioni del 29 settembre 2008;

VALUTATA positivamente detta disponibilità, che consentirebbe al Consorzio di potere iniziare ad incassare sin da subito, mediante pagamenti rateali, le somme al medesimo dovute, sia pure sotto la condizione risolutiva di cui sopra;

VISTO altresì il testo dell'accordo transattivo, che si allega quale parte integrante della presente Deliberazione, concordato tra le parti ed i rispettivi legali all'esito degli incontri svoltisi;

CONSIDERATO che con il suddetto accordo Acqualatina s.p.a. riconosce al Consorzio l'intero ammontare di tutti i canoni sino ad oggi da essa dovuti ed a corrispondere in forma rateale la somma di € 21.376.985,23 (canoni in favore del Consorzio Bonifica Agro Pontino) e di € 2.527.279,25 (canoni in favore del Consorzio Bonifica Sud Pontino), per un totale di **€ 23.904.264,48**, oltre agli interessi legali consensualmente concordati tra le parti in **€ 713.000,00**, secondo i tempi e le modalità ivi previste, con altresì l'obbligo per Acqualatina s.p.a. di corrispondere al Consorzio di Bonifica, alle scadenze stabilite dalla futura convenzione, anche i canoni successivi che verranno in essa quantificati;

VISTO il parere formulato dall'avv. Arcangelo Guzzo, che ha partecipato alla redazione del testo dell'accordo e che pure si allega alla presente Deliberazione quale sua parte integrante;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI transigere, con le modalità e nei termini previsti nell'allegato accordo il contenzioso con Acqualatina s.p.a., relativamente al pagamento dei canoni oggetto delle due convenzioni del 29 settembre 2008;

DI autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo con la Soc. Acqualatina s.p.a.;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto consortile.

**IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

FONDATO DALL'AVV. GIOVANNI COMPAGNO

AVV. ARCANGELO GUZZO
AVV. CLAUDIO MARTINO

AVV. MARIO AMOROSO
AVV. MARTA CITTADINI
AVV. PAOLA MARCONE
AVV. ANDREA PAOLUCCI
AVV. PAOLA RESTAINO
DOTT. BERNARDO CIANFARANI
DOTT. ALESSANDRO GUZZO

Roma 3 maggio 2022

Spett.le
Consorzio di Bonifica
Lazio Sud Ovest
Via Matteotti n. 101
LATINA

Parere su transazione con Acqualatina s.p.a.: pagamento dei canoni di cui alle convenzioni ex art. 36 della legge regionale Lazio n. 11 dicembre 1998 n. 53 dei soppressi Consorzi di Bonifica dell'Agro Pontino e del Sud Pontino

Codesto spett.le Consorzio di Bonifica ha richiesto il mio parere in merito all'eventuale stipula di un accordo transattivo con Acqualatina s.p.a. avente ad oggetto il pagamento dei canoni di cui alle convenzioni scadute il 31 dicembre 2010, ma prorogate sino alla data di approvazione del nuovo Piano di Classifica, così come previsto dall'art.17 comma 7 legge regionale Lazio 14 agosto 2017 n.9.

Al riguardo, il necessario punto di partenza è costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 1031/2022, con la quale è stata riconosciuta sia la legittimità delle convenzioni "ATO" stipulate in data 29 settembre 2008, sia la legittimità dei criteri di determinazione e sia la legittimità del canone annuale dovuto da Acqualatina, quantificato in € 1.516.007,58 per il soppresso Consorzio di Bonifica Agro Pontino ed in € 320.693,92 per il soppresso Consorzio di Bonifica Sud Pontino, oltre al tasso di inflazione programmato, con altresì conferma dell'ultrattività delle convenzioni stesse per effetto di quanto ivi previsto all'art. 4 di ciascuna delle convenzioni.

Purtuttavia, il Tribunale di Roma ha ritenuto la validità della clausola compromissoria di cui all'art. 14 delle due convenzioni del 29 settembre 2008, secondo cui: *"Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione e qualora non sia raggiunto verrà deferita al giudizio di una commissione appositamente nominata dalla Giunta Regionale"*.

Ne discende che la decisione anzidetta non costituisce un titolo esecutivo, in quanto non reca alcuna declaratoria di condanna a carico di Acqualatina s.p.a., che dovrà essere emessa dal Collegio Arbitrale, che dovrà essere appositamente nominato dalla Giunta Regionale, previa se del caso nomina di un Consulente tecnico di Ufficio per le necessarie elaborazioni contabili.

In ragione di quanto precede si renderà necessario un nuovo giudizio, questa volta in sede arbitrale, con inevitabile spostamento in avanti della data in cui l'intestato Consor-

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

FONDATO DALL'AVV. GIOVANNI COMPAGNO

AVV. ARCANGELO GUZZO
AVV. CLAUDIO MARTINO

AVV. MARIO AMOROSO
AVV. MARTA CITTADINI
AVV. PAOLA MARCONE
AVV. ANDREA PAOLUCCI
AVV. PAOLA RESTAINO
DOTT. BERNARDO CIANFARANI
DOTT. ALESSANDRO GUZZO

zio potrà finalmente vedere soddisfatte le proprie ragioni di credito.

In un siffatto contesto considero assai conveniente pervenire ad un accordo, che sia pure non di carattere tombale (per le ragioni che dirò *infra*), possa comunque sin da subito consentire al Consorzio di rientrare dei costi sopportati negli anni scorsi per assolvere agli oneri manutentivi e gestionali per garantire la funzionalità dei canali e delle strutture di bonifica utilizzati da Acqualatina per gli scarichi delle acque reflue del S.I.I..

A seguito di alcuni incontri svoltisi con i legali della società è stata manifestata la disponibilità di Acqualatina di corrispondere al Consorzio, sia pure in forma rateale, stante l'entità del complessivo credito da noi vantato, tutti i canoni scaduti, oggetto delle due convenzioni del 29 settembre 2008 (detratti gli acconti corrisposti in passato) sino alla data del 31 dicembre 2021, con l'aggiunta degli interessi legali da concordare tra le parti.

Gli obblighi anzidetti verrebbero assunti purchè il Consorzio non proceda con la richiesta di nomina del Collegio Arbitrale, così come statuito in sentenza dal Tribunale, con integrale compensazione di tutte le spese di lite.

Acqualatina intende tuttavia riservarsi il diritto di fare luogo all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma e di sottoporre l'accordo alla condizione risolutiva del mancato riconoscimento integrale in tariffa da parte dell'EGATO 4 Lazio Meridionale Latina e conferma dell'ARERA dei costi per i canoni ex art. 36 legge regionale 53/1998, così come stabiliti nelle due convenzioni del 29 settembre 2008.

Tenuto conto che la sentenza del Tribunale di Roma non costituisce un titolo esecutivo e considerato tutto quanto precede, sono del parere che le due condizioni poste da Acqualatina non siano pregiudizievoli per il raggiungimento dell'accordo con il Consorzio.

Ed invero, l'impugnazione della decisione di primo grado non sospenderebbe, sino naturalmente alla pubblicazione di una sentenza di appello a noi sfavorevole, l'obbligo di pagamento assunto in transazione da Acqualatina.

Peraltro, ritengo altamente improbabile che la Corte di Appello possa modificare le statuizioni rese dal Tribunale di Roma che, giova ricordarlo, trovano fondamento anche nelle decisioni del T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato a noi favorevoli ed ormai da tempo passate in giudicato.

Inutile dire che ulteriore fondamento alle statuizioni rese in primo grado si rinviene anche nel già citato art.17 comma 7 della legge regionale Lazio 14 agosto 2017 n.9, che ha sancito l'ultrattività delle convenzioni scadute il 31 dicembre 2010 "*fino all'approvazione dei nuovi Piani di Classifica delle spese consortili di cui all'articolo 36, comma 6, della medesima legge regionale*".

Per quel che attiene invece la condizione risolutiva, osservo che il suo eventuale verificarsi comporterà il ripristino tra le parti delle originarie posizioni di pretesa e di contestazione, con il conseguente diritto per il Consorzio di Bonifica (che nel frattempo avrà pe-

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

FONDATO DALL'AVV. GIOVANNI COMPAGNO

AVV. ARCANGELO GUZZO
AVV. CLAUDIO MARTINO

AVV. MARIO AMOROSO
AVV. MARTA CITTADINI
AVV. PAOLA MARCONE
AVV. ANDREA PAOLUCCI
AVV. PAOLA RESTAINO
DOTT. BERNARDO CIANFARANI
DOTT. ALESSANDRO GUZZO

raltro già incassato parte delle somme) di richiedere tutti gli importi che esso riterrà ancora dovuti sia a titolo di sorte, che di interessi legali, che di spese legali ed altre successive, dovendosi ritenere l'importo dedotto in transazione valevole solo per l'ipotesi di persistenza della sua validità ed efficacia.

In definitiva, in caso di avverarsi della condizione risolutiva il Consorzio non subirebbe un danno (dato che comunque la sentenza del Tribunale di Roma non consente di agire in via esecutiva) e manterrebbe fermo il diritto di agire per richiedere tutte le somme che esso riterrà ancora dovute (detratte quelle che *medio tempore* saranno già state incassate).

Acqualatina ha richiesto infine la compensazione complessiva di tutte le spese di lite.

Ritengo che nell'ottica di un accordo transattivo globale tale richiesta possa trovare accoglimento, fermo restando che nel caso in cui si verificasse la condizione risolutiva il Consorzio sarà libero di pretendere anche dette somme.

Rispondendo poi ad una specifica domanda di codesto spett.le Ente, osservo che a mio avviso al Consorzio non spettino gli interessi moratori sulle somme dovute da Acqualatina s.p.a.

Ed invero, ritengo che nel caso in esame non si applichino le norme di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, riguardando queste i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nell'ambito di una transazione commerciale.

Come noto, costituiscono transazioni commerciali i contratti, comunque denominati, tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Sono pubbliche amministrazioni tutte le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50), e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Non vi sono dubbi che il Consorzio di Bonifica sia una pubblica amministrazione e che pertanto esso - allorquando sia parte di un contratto con un operatore commerciale avente ad oggetto la fornitura di servizi, ovvero l'esecuzione di lavori (esempio tipico quello dell'appalto di servizi, ovvero di lavori pubblici) - soggiaccia alla normativa di cui al decreto legislativo n. 231, in caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi pattuiti.

Diverso è invece il caso che ci occupa, in cui il Consorzio di Bonifica, nello svolgimento della propria attività istituzionale (che non è assimilabile ad una mera attività commerciale), consente ad Acqualatina s.p.a., che non è un semplice operatore privato organizzato in forma di impresa, ma il soggetto gestore del S.I.I. (ossia l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fo-

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

FONDATO DALL'AVV. GIOVANNI COMPAGNO

AVV. ARCANGELO GUZZO
AVV. CLAUDIO MARTINO

AVV. MARIO AMOROSO
AVV. MARTA CITTADINI
AVV. PAOLA MARCONE
AVV. ANDREA PAOLUCCI
AVV. PAOLA RESTAINO
DOTT. BERNARDO CIANFARANI
DOTT. ALESSANDRO GUZZO

gnatura e di depurazione) di potere utilizzare i canali e le strutture di bonifica come recapito di scarichi delle acque reflue.

Non ritengo quindi si possa parlare di prestazione di servizi, come confermato anche dal fatto che il rapporto che lega il Consorzio di Bonifica ad Acqualatina (*rectius*: all'ATO e di riflesso ad Acqualatina) non è un contratto di tipo privatistico e neppure una transazione commerciale, ma una convenzione, il cui contenuto è fissato nella c.d. "*convenzione tipo*" approvata dalla Giunta Regionale, ossia in un atto pubblico, anche con riguardo all'ammontare del canone, da intendersi non già quale corrispettivo, ma quale contributo alle spese consortili in proporzione al beneficio specifico e diretto ottenuto dall'azione consortile di gestione e manutenzione dei canali e delle strutture di bonifica.

In un siffatto contesto, dubito pure che ove si proseguisse nel contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 14 della convenzione del 29 settembre 2008 potranno mai essere riconosciuti al Consorzio, unitamente al canone, anche gli "*interessi legali di mora*" di cui al decreto legislativo n. 231, in luogo degli interessi legali.

Quel che si potrebbe chiedere in caso di prosecuzione del contenzioso è che venga fatta applicazione del novellato art. 1284 c.c. quarto comma, secondo cui: "*se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*".

In conclusione, sono favorevole alla stipula di un accordo, di cui allego in bozza anche il relativo testo, con i contenuti riassunti nel presente parere.

Rimango in attesa di cortese riscontro e, a disposizione per ogni ulteriore occorrenza, colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Avv. Arcangelo Guzzo

All. come nel testo

Firmato digitalmente da: GUZZO ARCANGELO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 03/05/2022 12:27:16

VERBALE DI ACCORDO

TRA

-il **Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest** (in qualità di successore *ex lege* regionale Lazio 10 agosto 2016 n.12 del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino), con sede in Latina, Corso G. Matteotti 101, c.f. 91043800597, in persona del Presidente, dott. Pasquale Conti, autorizzato al presente atto con Deliberazione n. del 2022, assistito, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Arcangelo Guzzo (c.f. GZZRNG63P28C352L; pec: arcangeloguzzo@ordineavvocatiroma.org) e Claudio Martino (c.f. MRTCLD69D10H501H; pec: claudiomartino@ordineavvocatiroma.org)

E

- **Acqualatina S.p.A.** (cod. fisc. e p.i. 02111020596) con in sede di Latina, Viale P.L. Nervi s.n.c., Centro Commerciale Latina Fiori – Torre 10 Mimose, in persona del suo Amministratore Delegato, dott. Ing. Marco Giordano Irmo Lombardi, giusta nomina del 29/07/2021 assistita, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giancarlo Mascetti (c.f. MSCGCR74T09E472U; pec: avvgiancarlomascetti@puntopec.it) e prof. Fabio Elefante (c.f. LFNFBA74C26H703E; pec: fabio.elefante@pec.it)

PREMESSA

I - Con deliberazione di Giunta 22 marzo 2006 n. 146, la Regione Lazio approvava la convenzione tipo ATO/Consorzi di Bonifica, in osservanza dell'art. 36 comma 3 della legge regionale Lazio n. 53\1998. La convenzione tipo veniva successivamente modificata con deliberazione di Giunta Regionale n. 692 del 26 settembre 2008, che quantificava il "canone" annuo dovuto dal Gestore del servizio idrico integrato ai Consorzi di Bonifica del territorio ATO4.

Per quanto attiene nello specifico il presente accordo, il canone è stato quantificato in € 1.516.007,58 per l'anno 2008, da aggiornarsi anno per anno, applicando il tasso di inflazione programmato, per il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino ed in € 320.693,92 per l'anno 2008, da aggiornarsi anno per anno, applicando il tasso di inflazione programmato, per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino.

Sempre la Regione Lazio, con deliberazione n. 200 del 21 marzo 2008 – adottata a fronte del rifiuto dell'Autorità d'Ambito ATO 4 di sottoscrivere la convenzione – statuiva la nomina di un Commissario ad Acta, con il mandato di fare luogo alla stipula in nome e per conto dell'Autorità d'Ambito medesima.

Con decreto commissariale del 26 settembre 2008 n. 4, il nominato Commissario approvava lo schema di convenzione di cui alle citate deliberazioni di Giunta n. 146\2006 e n. 692\2008 e deliberava di sottoscrivere con i Consorzi di Bonifica la convenzione stessa, con relativi allegati tecnici e cartografici.

Acqualatina S.p.A. impugnava le delibere regionali sopra richiamate, che venivano però confermate nella loro legittimità dai Giudici Amministrativi, sia in primo che in secondo grado.

II - In data 29 settembre 2008 erano stipulate le convenzioni tra il Commissario ad Acta dell'A.T.O. 4 ed i Consorzi di Bonifica dell'Agro Pontino e del Sud Pontino.

L'art. 8 della convenzione quantificava (confermandosi sul punto la deliberazione di Giunta Regionale n. 692\2008) l'ammontare del canone annuo dovuto da Acqualatina S.p.A. al Consorzio di Bonifica Agro Pontino in € 1.516.007,58 e Sud Pontino in € 320.693,92, da aggiornarsi anno per anno, applicando il tasso di inflazione programmato.

Sempre all'art.8 della convenzione veniva previsto – in conformità a quanto statuito con la convenzione tipo approvata dalla Giunta Regionale con la citata Deliberazione n. 146/2006 - che il canone sarebbe stato riscosso dai Consorzi di Bonifica ATO4 a mezzo ruolo e cartella esattoriale di pagamento.

L'art. 4 prevedeva un'efficacia della convenzione decorrente dalla data della sua sottoscrizione e scadenza al 31 dicembre 2010, stabilendo il tacito rinnovo per l'ipotesi in cui: *“i soggetti firmatari non provvedano al suo rinnovo entro la data di scadenza”*.

Acqualatina S.p.A. ha sempre contestato la validità, efficacia, tacito rinnovo ed opponibilità a sé della Convenzione.

III - In seguito alla messa ruolo dei canoni da parte dei Consorzi di Bonifica e successivi atti di pignoramento nei confronti di Acqualatina S.p.A. alle date del 5 e 6 agosto 2010, quest'ultima stipulava accordi di dilazione per consentire lo sblocco del proprio conto corrente postale ove affluivano i proventi del servizio idrico integrato.

Con accordi del 17 -19 agosto 2010 le parti convenivano un pagamento rateale, con immediato versamento di € 326.609,27 e n. 41 rate mensili di € 29.865,58, oltre interessi, a partire dal 1° ottobre 2010.

I pagamenti mensili venivano eseguiti sino al mese di giugno 2012, dopodiché essi venivano sospesi da Acqualatina in considerazione dei pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione (ordinanze SS.UU. n. 7101 e n. 7102 del 2011), del T.A.R. di Latina e del Tribunale di Latina, con i quali era stata confermata l'illegittimità della procedura di riscossione tramite ruolo, che aveva portato poi agli accordi di rateizzazione.

IV - Con deliberazione ATO4 n. 13/2010, l'ATO 4 deliberava: *“...alla luce dell'impegno di Acqualatina S.p.A. al pagamento della somma pretesa dai Consorzi di Bonifica secondo gli accordi di rateizzazione intervenuti, l'ATO4 riconosce ad Acqualatina un credito di entità pari alla differenza tra l'importo preteso dai Consorzi e gli importi già previsti in tariffa, avvalendosi dei ratei dei canoni di concessione maturati e maturandi”*.

La deliberazione n. 13/2010 veniva poi aggiornata dalla n. 3/2011, con la quale veniva deliberato il nuovo Piano trentennale con espressa previsione della seguente ipotesi: *“in caso di esito negativo dei contenziosi per l'ATO e per il gestore, i costi derivanti dal versamento dai canoni di bonifica che il gestore sta eseguendo dovranno trovare copertura finanziaria nell'ambito del Piano tariffario..”*..

V - Con atto del 5 gennaio 2012, notificato l'11 gennaio 2012, Acqualatina S.p.A. aveva adito il Tribunale di Roma (giudizio R.G. n. 1973/2012) per far accogliere le proprie contestazioni sopra richiamate, evocando in causa il Consorzio di Bonifica Sud Pontino, il Consorzio di Bonifica Agro Pontino, il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare(ora Consorzio di Bonifica Litorale Nord), Equitalia Sud S.p.A., Agente della riscossione sul territorio e l'Autorità d'Ambito territoriale ottimale n. 4 Lazio Meridionale – Latina.

VI - Con deliberazione n. 11/2012, l'ATO 4 conferiva mandato al proprio Presidente per la costituzione nel giudizio R.G. n. 1973/2012, che non veniva, però, mai formalizzata rimanendo l'ATO contumace.

I Consorzi di Bonifica si sono costituiti nel giudizio anzidetto, contestando integralmente le domande svolte da Acqualatina S.p.A. ed insistendo per la declaratoria di legittimità delle deliberazioni della Giunta Regionale Lazio di approvazione degli schemi di convenzione tipo, delle convenzioni sottoscritte con l'A.T.O. n. 4 il 29 settembre 2008, della liceità degli accordi di rateizzazione, dell'esattezza della quantificazione del canone come sopra disposta dalla Regione Lazio e della liceità dell'obbligo di Acqualatina di fare luogo al pagamento del quantum stabilito nelle convenzioni.

VII - In corso di causa, precisamente in data 6 luglio 2012, veniva stipulato un Accordo tra la Regione Lazio – Direzione Ambiente - Acqualatina S.p.A. e l'ATO4, d'intesa con l'ANBI della Regione Lazio (Associazione nazionale dei Consorzi di Bonifica), con il quale si conveniva quanto segue:

a) *“è in stato di avanzata elaborazione la metodologia condivisa per il calcolo dei corrispettivi legati al corpo ricettore dello scarico e rapportato alla quantità dello scarico stesso.*

b) *La nuova metodologia tiene conto anche degli scaricatori di piena.*

c) *La metodologia prevede l'esclusione della rete secondaria, nelle aree autorizzate, non interessata dagli scarichi.*

d) *I primi risultati del metodo, applicato a casi reali, consentono di prevedere una sostanziale riduzione dell'importo delle convenzioni scadute e di quelle da rinnovare.*

e) *È opportuno, al fine di evitare il commissariamento ed interrompere i contenziosi, raggiungendo un accordo che soddisfi sia le richieste degli ATO e sia le richieste del Consorzio di Bonifica.*

f) *In data 26/06/2012, a seguito di convocazione finale, presente il Delegato dell'ANBI Regionale Dr. Aldo Capponi si è ipotizzato un intervento di integrazione con fondi regionali che unitamente ad un inserimento in tariffa da parte degli ATO ed una riduzione delle somme vantate dai Consorzi del 10% consentirebbe di chiudere le convenzioni in tempi rapidissimi”.*

Nella parte finale dell'Accordo si prevedeva che l'ammontare dei canoni delle nuove convenzioni rispetto a quelle scadute il 31 dicembre 2010 che la società Acqualatina S.p.A. avrebbe dovuto corrispondere ai Consorzi di Bonifica operanti sul territorio ATO4 era stimabile in complessivi € 700.000,00 all'anno, per tutti e tre i Consorzi del territorio ATO4, con l'aggiunta di una integrazione regionale di € 1.200.000,00 all'anno e di una integrazione ATODi € 100.000,00 all'anno complessivamente in favore dei tre Consorzi.

In base al menzionato accordo, per il Consorzio di Bonifica Agro Pontino l'importo annuale da corrispondere direttamente da parte di Acqualatina era stimato in € 380.000/anno, per il Consorzio Sud Pontino l'importo annuale da corrispondere era stimato in € 200.000/anno (per un mero refuso, nell'Accordo, gli importi predetti risultano invertiti tra loro), ferme restando le due integrazioni regionali ed ATO del canone di cui sopra si è detto.

VIII - I Consorzi di Bonifica ATO4 Lazio non hanno partecipato alle trattative anzidette,

hanno sempre disconosciuto l'accordo di cui al punto precedente ed hanno invece proseguito le proprie azioni di recupero del credito vantato.

Non potendo più riscuotere il canone a mezzo di cartella di pagamento, i due Consorzi di Bonifica hanno chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Latina l'emissione di decreti ingiuntivi di pagamento, tutti opposti da Acqualatina.

Per quanto riguarda il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, i procedimenti di opposizione sono stati in due casi sospesi, in attesa della definizione del procedimento pendente al Tribunale di Roma R.G. 1973/2012, e in due casi riassunti dal Consorzio Agro Pontino davanti il Tribunale di Roma (R.G. 52246/2014 e 84203/2016) e riuniti alla causa principale (R.G. n. 1973/2012) al fine di ottenere la condanna al pagamento di canoni pregressi (differenze contributive fino al 2010 + canoni per successivi 24 mesi).

Per quanto riguarda il Consorzio di Bonifica del Sud Pontino, invece, in data 16 dicembre 2014 è stato sottoscritto un accordo in virtù del quale Acqualatina s.p.a., con decorrenza 1^a gennaio 2015, si è obbligata a versare al medesimo Consorzio di Bonifica in via provvisoria il canone annuale di € 200.000,00 in due rate di pari importo scadenti il 1^a aprile e il 1^a novembre di ciascun anno, senza che questo costituisca riconoscimento delle pretese avanzate dal Consorzio.

Il Consorzio di Bonifica Sud Pontino, dal canto suo, ha rinunciato ai due decreti ingiuntivi n. 337/2013 (R.G. n. 5641/2012) del 1^a marzo 2013 e n. 987/2014 (R.G. n. 7810/2013) del 21 maggio 2014, riservandosi di eventualmente riattivare le pretese ivi svolte all'esito della sentenza del Tribunale di Roma nel giudizio R.G. n. 1973/2012.

IX – Con legge regionale Lazio n. 9 del 14/08/2017, è stato previsto all'art. 17 comma 7: *“i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a versare ai Consorzi di bonifica i canoni previsti nelle ultime convenzioni sottoscritte di cui all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, fino all'approvazione dei nuovi piani di classifica delle spese consortili di cui all'articolo 36, comma 6, della medesima legge regionale”*.

X- Con successiva legge regionale Lazio n. 28/2019, in vigore dal 1 gennaio 2020, è stato introdotto all'art. 36 della legge regionale n. 53/1998 un espresso richiamo alla “portata di acqua scaricata” di cui all'art. 166 D.lgs. 152/2006:

“1. omissis

(l'esenzione per i proprietari di immobili ricadenti in aree urbane è stata abrogata; è stato conseguentemente ripristinato l'onere contributivo anche a carico dei privati, con riscossione a cura dei Consorzi di Bonifica come chiarito dalla successiva legge regionale Lazio n. 25/2020, art. 3, comma 9).

2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla L.R. n. 6 del 1996 che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3.

3. *Le autorità d'ambito di cui alla L.R. n. 6/1996 debbono stipulare con i consorzi di bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni-tipo approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40.*

4. *Le autorità d'ambito e i consorzi di bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 40. Trascorso inutilmente tale termine la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula delle convenzioni stesse.*

5. *Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 fanno parte integrante delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9 della L.R. n. 6 del 1996 ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa per il servizio idrico integrato.*

6. *La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per l'adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili a quanto disposto dal comma 1. Nei successivi novanta giorni i consorzi di bonifica procedono all'adeguamento dei piani di classifica stessi””.*

XI - Con sentenza n. 1031/2022 pubblicata in data 24.01.2022 a definizione del procedimento R.G. 1973/2012 (e degli ulteriori giudizi riuniti) il Tribunale di Roma ha riconosciuto come dovuto da Acqualatina il canone annuale di € 1.516.007,58 in favore del Consorzio di Bonifica Agro Pontino ed il canone annuale di € 320.693,92 in favore del Consorzio di Bonifica Sud Pontino previsto nelle rispettive convenzioni del 29 settembre 2008 sopra richiamate, con conferma di ultrattività delle convenzioni per effetto di quanto ivi previsto all'art. 4 (tacito rinnovo).

Il Tribunale di Roma, con la sentenza citata, ha ritenuto la prevalenza della legge regionale 53/1998, quale legge speciale (che conteneva *ratione temporis*, e fino al 31/12/2019, un riferimento al “beneficio ottenuto” dal gestore s.i.i. nell'utilizzo dei canali di bonifica) sulla normativa nazionale di cui all'art. 166 D.lgs. 152/2006 (commisurazione del corrispettivo rispetto alla effettiva “portata di acqua scaricata” dal gestore s.i.i.).

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

Acqualatina S.p.A. si obbliga a dare esecuzione spontanea alla citata sentenza n. 1031 del 23/01/2022 del Tribunale di Roma, il tutto salvo gravame e sotto la condizione risolutiva del mancato riconoscimento integrale in tariffa da parte dell'EGATO 4 Lazio Meridionale Latina e conferma dell'ARERA dei costi per i canoni ex art. 36 legge regionale 53/1998, così come stabiliti nelle due convenzioni del 29 settembre 2008.

Acqualatina, ferme restando le riserve e le condizioni di cui al comma che precede, si obbliga pertanto a corrispondere al Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest n.q. la somma complessiva di € 21.376.985,23 (canoni in favore del Consorzio Bonifica Agro Pontino) + € 2.527.279,25 (canoni in favore del Consorzio Bonifica Sud Pontino) = **€ 23.904.264,48**

consensualmente concordato tra le parti al fine esclusivo del presente accordo, da intendersi quale differenza residuale dei canoni dovuti e non ancora pagati con riguardo al periodo 2006 – 2021, relativamente agli ex Consorzi di Bonifica dell'Agro Pontino e del Sud Pontino, nonché, dopo la fusione, all'attuale Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.

Il pagamento della somma di cui al comma che precede verrà effettuato ratealmente e salvo conguaglio con le modalità indicate al successivo art. 6.

Le parti come sopra costituite si danno reciprocamente atto che all'eventuale verificarsi della condizione risolutiva, posta in favore di Acqualatina S.p.A., verranno meno – salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo - gli obblighi assunti con il presente accordo e si intenderanno ripristinate tra le parti le originarie posizioni di pretesa e di contestazione, con il conseguente diritto per Acqualatina di richiedere la restituzione di quanto pagato e per il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest di richiedere tutte le somme che esso riterrà ancora dovute sia a titolo di sorte, che di interessi legali moratori, che di spese legali ed altre successive, dovendosi come detto ritenere l'importo di cui sopra consensualmente determinato e consensualmente valevole al solo fine del presente accordo transattivo.

Acqualatina si riserva la facoltà di impugnare le eventuali deliberazioni amministrative di mancato riconoscimento tariffario sopra menzionato ed in tal caso, nelle more, il presente accordo rimarrà provvisoriamente efficace.

In caso di conferma giudiziale di validità delle deliberazioni predette, Acqualatina avrà facoltà di considerare risolto l'accordo (con le conseguenze descritte al comma 4) o, a sua unica discrezione, di mantenerne comunque l'efficacia, continuando a pagare quanto concordato.

ART. 2

Il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, ove il presente accordo rimarrà valido ed efficace, anche al verificarsi della condizione risolutiva posta in favore di Acqualatina, accetta i pagamenti indicati all'articolo precedente, aventi ad oggetto le somme come sopra consensualmente determinate e si impegna a non dare impulso ad ulteriori contenziosi in attesa del completamento delle procedure di riconoscimento in tariffa s.i.i., da parte dell'EGATO 4 Lazio Meridionale Latina e conferma dell'ARERA, degli importi previsti nelle due convenzioni del 29 settembre 2008, come accertato con sentenza n. 1031/2022 dal Tribunale di Roma.

Solo ed esclusivamente per il caso in cui il presente accordo rimarrà valido ed efficace e solo per il caso in cui Acqualatina farà puntualmente fede agli obblighi assunti ed in assenza di grave inadempimento, il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest:

1) rinuncia alle spese legali liquidate con la citata sentenza del Tribunale di Roma n. 1031/2022, da intendersi queste ultime in parte rinunciate e in parte compensate con le spese legali liquidate a favore di Acqualatina dal medesimo Tribunale e dal Tribunale di Latina con le sentenze n. 1129/2013, n. 1479/2014 e n. 1232/2015;

2) accetta a saldo e stralcio, in aggiunta all'importo di cui all'art.1, l'ulteriore somma di € 668.000,00 (interessi legali in favore del Consorzio Bonifica Agro Pontino) + € 45.000,00 (interessi legali in favore del Consorzio Bonifica Sud Pontino) = **€ 713.000,00** a titolo di interessi legali forfetariamente e consensualmente determinati tra le parti, rinunciando a richiedere ulteriori interessi legali ovvero interessi di mora o dilazione.

ART. 3

Acqualatina S.p.A. si riserva il diritto di impugnare la sentenza n. 1031/2022 del Tribunale di Roma, anche al fine di far valere le proprie ragioni nei confronti del Consorzio Litorale Nord, in attesa del riconoscimento in tariffa s.i.i. delle somme necessarie a far fronte ai pagamenti dei corrispettivi accertati dal Giudice di primo grado e si impegna a rinunciare all'appello limitatamente alle posizioni relative agli ex Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino (oggi fusi nel "Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest") nel momento in cui avverrà il riconoscimento integrale in tariffa da parte dell'EGATO 4 Lazio Meridionale Latina e conferma dell'ARERA dei costi per i canoni ex art. 36 legge regionale 53/1998, così come stabiliti nelle due convenzioni del 29 settembre 2008.

ART. 4

Le parti, sia congiuntamente che disgiuntamente, si obbligano a svolgere ogni azione di sollecito nei confronti degli enti competenti (Regione, EGATO, Agenzia delle Entrate Riscossione, ecc.), finalizzata al superamento definitivo di ogni contenzioso e all'adozione ed approvazione di nuovi Piani di Classifica e di una nuova Convenzione EGATO 4/Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, da articolarsi secondo l'attuale formulazione dell'art. 36 legge regionale n. 53/1998, che consentirà al Consorzio di ripristinare la contribuzione anche a carico dei proprietari di immobili ricadenti in zone urbane.

ART. 5

Acqualatina si impegna a corrispondere al Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, alle scadenze stabilite dalla futura Convenzione, gli importi annui che verranno concordati tra gli stessi Consorzi e l'EGATO 4 Lazio.

Il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest dichiara sin da ora che la metodologia di calcolo del canone che sarà dovuto dal Gestore del s.i.i. nella nuova convenzione a seguito dell'approvazione del nuovo Piano di Classifica si baserà sul modello matematico predisposto dal Consulente ATO 4, Prof. Roberto Magini dell'Università La Sapienza di Roma, con i correttivi resisi necessari per effetto delle modifiche normative come sopra intervenute e degli aggiornamenti tecnici di carattere idraulico, idrologico ed economico contenuti nel citato nuovo Piano di Classifica.

ART. 6

I pagamenti di cui agli artt. 1 e 2 saranno effettuati da Acqualatina, dalla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo e sino al 31 dicembre 2023, in rate mensili di € 210.000,00 (duecentodiecimila,00) ciascuna, entro il giorno 5 di ogni mese, mentre i pagamenti del canone della nuova convenzione saranno effettuati annualmente alle scadenze che saranno definite nella nuova convenzione, mediante accredito sul conto corrente intestato al Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest di cui alle seguenti coordinate bancarie: **Banca Popolare di Fondi-
IBAN IT90 S052 9673 973T 2099 0000 165.**

Dal 1 gennaio 2024, le parti concordano di rimodulare, al fine di minimizzare i tempi di pagamento compatibilmente con la dinamica tariffaria, gli importi e le scadenze delle rate con riguardo alle somme ancora da corrispondere relativamente ai canoni delle vecchie convenzioni, sempre sotto la condizione risolutiva del mancato riconoscimento integrale in tariffa da parte

dell'EGATO 4 Lazio Meridionale Latina e conferma dell'ARERA, dei costi per Consorzi di Bonifica interamente a carico del servizio idrico integrato.

In caso di mancato accordo di rimodulazione di cui al comma precedente, rimarrà ferma la rata mensile di € 210.000,00 relativamente ai canoni delle vecchie convenzioni, da accreditarsi entro il giorno 5 di ogni mese, salva l'ipotesi di risoluzione prevista all'art. 1 per mancato riconoscimento integrale dei canoni in tariffa.

Il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest si impegna a domandare lo sgravio di qualsiasi cartella esattoriale da esso richiesta all'Agente della Riscossione con riguardo ai canoni di cui alle due convenzioni del 29 settembre 2008.

ART. 7

Le parti convengono che la precedente transazione provvisoria stipulata tra Acqualatina S.p.A. e il solo Consorzio di Bonifica Sud Pontino in data 16/12/2014 deve considerarsi superata, con effetto novativo, dal presente accordo, fermi gli importi già versati da Acqualatina.

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che, il presente accordo transattivo costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le stesse in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo. A fini di chiarezza, si precisa che, ferma restando l'efficacia generale e novativa del presente accordo con riferimento a tutti i rapporti, inclusi quelli giuridici ed economici, tra le Parti discendenti dalle vicende qui disciplinate, il presente accordo non si estende ad ulteriori rapporti, diritti e/o obblighi di ciascuna Parte nei confronti dell'altra Parte, che non siano espressamente oggetto del presente accordo transattivo. Pertanto, tali ulteriori rapporti, diritti e/o obblighi continueranno ad essere disciplinati in base ai rispettivi termini e condizioni concordati tra le Parti.

ART. 8

Le Parti convengono di non registrare la presente scrittura privata, composta da 9 pagine, e che, nell'ipotesi di registrazione, il costo della stessa e delle relative ed eventuali sanzioni, sarà sopportato dalla parte che ne avrà dato causa.

ART. 9

La presente scrittura viene sottoscritta digitalmente per rinunzia alla solidarietà passiva ex art. 13 della legge professionale 31/12/2012 n° 247 dagli avv.ti Giancarlo Mascetti, Fabio Elefante, Arcangelo Guzzo e Claudio Martino.

_____, lì _____

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest
Pasquale Conti
Presidente

Acqualatina S.p.A.
Ing. Marco Giordano Irmo Lombardi
Amministratore Delegato

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole: art 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9.

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest
Pasquale Conti
Presidente

Acqualatina S.p.A.
Ing. Marco Giordano Irmo Lombardi
Amministratore Delegato

Ai soli fini della rinunzia alla solidarietà passiva ex art. 13 della legge professionale 31/12/2012 n° 247

Avv.to Giancarlo Mascetti

Avv.to Fabio Elefante

Avv.to Arcangelo Guzzo

Avv.to Claudio Martino